



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informatici e telematica
Gestione amministrativa del personale

Determinazione numero 1848 del 02/09/2025

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.E. CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 26.3.2001 N° 151 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL D.LGS DEL 18.7.2011, N° 119. ANNULLA E SOSTITUISCE ATTO N. 1835 DEL 01/09/2025.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Le disposizioni contenute nell'art. 42 del D.lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.lgs. del 18.7.2011, N° 119, prevedono, al comma 5 e seguenti, la possibilità di fruire di un congedo della durata massima di 2 anni per assistenza a parenti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L. 104/92.

In relazione al dettato legislativo,

QUANTO ALLA DURATA:

il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, di due anni (730 giorni) frazionabili tra gli aventi diritto e tali periodi rientrano, comunque, nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L. 53/2000, di due anni di permesso non retribuito "per gravi e documentati motivi familiari";

QUANTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO:

durante il periodo di congedo è corrisposta un'indennità nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensivo del rateo di tredicesima) e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 56.586,00 annui per il congedo di durata annuale (importo rivalutatosi annualmente).

In considerazione poi della frazionabilità anche a giorni (interi) del beneficio, l'indennità è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto;

QUANTO ALLA DOCUMENTAZIONE:

con la domanda deve essere prodotta la certificazione relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap, rilasciata dalla speciale commissione medica dell'A.S.L., e l'attestazione, o dichiarazione sostitutiva, circa il requisito della convivenza, che si realizza con la residenza anagrafica ovvero con la dichiarazione di dimora temporanea secondo le norme di cui al regolamento D.P.R. 223/89;

QUANTO ALLA COMPATIBILITA' CON ALTRI PERMESSI:

secondo le più recenti disposizioni applicative I.N.P.S., restano fruibili, nello stesso mese, anche i permessi di cui all'art. 33 c. 3 della L. 104/92. Inoltre, il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il congedo, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, non ne determina l'interruzione, fatti salvi i casi di malattia o maternità.

Ciò premesso:

Vista la domanda della dipendente a tempo indeterminato M. E., in attività presso l'Area Amministrativa – U.O. Appalti e contratti, Area istruttore amministrativo – presentata in data 25.08.2025, Prot. Gen. le N° 29115 del 26.08.2025, con la quale chiede di fruire del congedo in oggetto per assistenza alla propria madre P.A. nata a Montefiorino il 23.04.1930, affetto da handicap in situazione di gravità accertata;

Preso atto delle dichiarazioni contenute nella domanda, ed in particolare:

- che la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che la persona assistita è convivente con il dipendente e pertanto quest'ultimo è un soggetto idoneo a prendersi cura della stessa, in maniera adeguata e sistematica;

Viste le disposizioni applicative dell'istituto, recate da:

- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DFP 0054293 – N° 13 del 6.12.2012;
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DFP 005241
- N° 1 del 3.2.2012;
- Circolare I.N.P.S. N° 32 del 6.3.2012;
- Circolare I.N.P.S. N° 100 del 24.7.2012;

Visto l'art. 107 comma 2 del D.lgs. del 18 agosto 2000, N° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e l'art. 53 dello Statuto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa, Dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di concedere, ricorrendone i presupposti di diritto e le condizioni di fatto, alla dipendente M. E., in attività presso l'Area Amministrativa – U.O. Appalti e contratti, Area istruttore amministrativa- il congedo previsto dall'art. 42 c. 5 e segg. del D.lgs. del 26.3.2001, N° 151, per l'assistenza alla madre P.A. per il periodo massimo di due anni (730 giorni) frazionabile nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- 2) di dare atto:
 - che detto congedo verrà fruito, tenuto conto delle esigenze di servizio e secondo modalità da concordare con il dirigente di riferimento, con decorrenza: 01.09.2025;
 - che, correlativamente, a far tempo dalla stessa data, potranno essere fruiti anche i permessi ex art. 33 c.3 della L. 104/92, nell'ambito dello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario.

- 3) di specificare, quanto al trattamento economico, che la misura della retribuzione da corrispondere è pari all'ultima percepita prima del congedo, e che, in ogni caso, la somma complessivamente spettante non può superare, per l'anno 2025, la cifra di € 56.586,00, e, quanto al trattamento previdenziale, che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non anche ai fini del trattamento di fine rapporto (Circ. I.N.P.D.A.P. N° 2 del 10.1.2002).
- 4) di dare atto che, quanto al trattamento giuridico, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, della 13^a mensilità e della progressione economica (Circ. Dip.to F.P. N° 1/2012 e Presid. Cons. dei Ministri Prot. 2285 del 15.1.2013).
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.
- 6) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)